

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 780-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI)

(RELATORE SPITELLA)

Comunicata alla Presidenza il 3 ottobre 1984

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio, firmato a San Marino il 28 aprile 1983

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(V. Stampato Camera n. 1128)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 maggio 1984

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 giugno 1984*

ONOREVOLI SENATORI. — L'accordo che si sottopone all'Assemblea per l'autorizzazione alla ratifica, definisce, su una base di parità fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, il reciproco riconoscimento dei titoli di studio, riconoscimento che per il passato avveniva solo in virtù di una autonoma disposizione della legge italiana (articolo 14 del regio decreto 4 aprile 1925, n. 653). In altri termini, allo stato attuale l'ammissione degli studenti sanmarinesi alle scuole italiane è condizionata al parere del consiglio di classe, di ciascun istituto scolastico, caso per caso, mentre con l'accordo in questione tale ammissione avverrà *ope legis*.

L'accordo si riferisce all'articolo 1, ai titoli di studio conseguiti al termine dei cicli primario e secondario, in corsi già istituiti e in funzione al momento della firma dell'accordo stesso. Esso prevede inoltre la convalida degli studi non completati e cioè l'ammissione degli alunni che non abbiano ancora concluso un ciclo di studi, alla classe corrispondente a quella cui sarebbero ammessi nella scuola di provenienza.

Subordinatamente all'esame e al confronto dei piani di studio da parte di una commissione mista, è previsto altresì il riconoscimento di titoli conseguiti in cicli di formazione scolastica che dovessero venire istituiti dopo la firma dell'accordo.

Tale norma appare quanto mai opportuna essendo in corso nei due Stati riforme degli ordinamenti scolastici.

L'articolo 2 prevede poi il riconoscimento di titoli accademici, sempre subordinatamente all'esame ed al confronto da parte di una commissione mista, ove la Repubblica di San Marino dovesse istituire corsi di istruzione universitaria.

Si ritiene che il presente accordo, che risponde ad un'esigenza vivamente sentita soprattutto dalla parte sanmarinese, ponga le condizioni per l'istituzione di corsi universitari in San Marino e contribuisca a rinsaldare i legami di amicizia fra le due Repubbliche e pertanto la Commissione affari esteri raccomanda di autorizzarne la ratifica.

SPITELLA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio, firmato a San Marino il 28 aprile 1983.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 4 dell'accordo stesso.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.